

STATUTO  
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAUTICA SAN GIORGIO -  
SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

---

**Art.1 - Costituzione**

È costituita l'Associazione, avente personalità giuridica di diritto privato, con denominazione:

**"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAUTICA SAN GIORGIO"** o, in sigla **"ASD NSG"**.

L'Associazione nata nel 1973 con la denominazione "SOCIETÀ SPORTIVA NAUTICA", ha mutato la propria denominazione in "SOCIETÀ NAUTICA SAN GIORGIO" nel 1984, e successivamente nel 2004 in "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "NAUTICA SAN GIORGIO".

L'Associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.

**Art.2 - Finalità e oggetto**

L'"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAUTICA SAN GIORGIO" o, in sigla "ASD NSG", ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

L'Associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36, e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) mediante l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e Enti di Promozione Sportive (EPS) riconosciuti dal CONI e dal CIP. L'Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Nello specifico, l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina degli sport del mare ed acquatici in genere. L'Associazione promuove e sostiene la pratica degli sport marinareschi, l'istruzione nautica e la diffusione della cultura del mare. Si adopera per sostenere la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino e costiero. Favorisce l'accesso al mare e agli sport nautici da parte di giovani e persone con disabilità.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Vela (FIV) e potrà affiliarsi - previa conforme delibera assembleare - anche ad altre FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affiliati.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni. A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano le seguenti:

- attività ricreative riservate a soci, allievi e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'Associazione, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

- attività formative e di istruzione in campo nautico;
- attività culturali in favore dei soci e dei tesserati;
- attività di collaborazione con Istituzioni, Enti, Associazioni o soggetti pubblici su temi legati alla nautica ed al mare, anche al fine della condivisione e realizzazione di progetti comuni;
- attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline aderenti l'Associazione e di eventuali altre attività sportive;
- stampa, pubblicazione, distribuzione, edizione e diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere;
- ogni altra attività coerente con le finalità e l'oggetto dell'Associazione.

L'Associazione destina i propri ormeggi e i rimessaggi a terra alle imbarcazioni e ai natanti sociali, nonché alle imbarcazioni e ai natanti dei soci che siano adibiti ad attività sportive o sportive e ricreative.

L'assegnazione degli ormeggi avviene, con criteri di equa ripartizione, in relazione delle attività sportive nautiche cui l'Associazione è affiliata.

### **Art.3 - Riconoscimento a fini sportivi e certificazione**

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione può affiliarsi alle FSN, DSA ed EPS riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

L'Associazione accetterà eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39.

L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

### **Art.4 - Guidone sociale**

I colori sociali sono azzurro e bianco. Il Guidone sociale bianco, con lo stemma di San Giorgio a cavallo posto al centro, ha contorno azzurro e l'acronimo in verticale NSG.

### **Art.5 - Sede sociale**

La sede sociale e la sede legale è sita a San Giorgio di Nogaro (UD) in località Planais. s.n.c.

### **Art.6 - Soci**

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

Possono far domanda di iscrizione, con le modalità indicate all'articolo 12, tutte le persone fisiche senza discriminazione di sesso, razza ed età, interessate alla pratica, sviluppo e diffusione delle attività nautiche sportive.

I soci accettano di partecipare alla vita sociale regolata dal presente statuto e dai regolamenti, obbligandosi a rispettarne le disposizioni in ogni loro parte. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso con dimissioni esercitabili in qualsiasi momento.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci potrà nominare soci benemeriti e soci onorari tra coloro che abbiano conseguito particolari benemeritenze sportive o si siano particolarmente contraddistinti nei confronti dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di proporre all'Assemblea l'attribuzione della carica di

Presidente onorario ad un socio di eminente personalità che si sia particolarmente distinto per aver contribuito in modo determinante alla crescita e allo sviluppo dell'Associazione. Il Presidente onorario contribuisce alla promozione del Sodalizio e può essere chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. La carica di Presidente onorario è a titolo onorifico ed è a tempo indeterminato, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

A) soci ordinari: i soci che aderiscono all'Associazione con apposita domanda, secondo le modalità riportate dal Regolamento Interno.

B) soci benemeriti: i soci che, per particolari meriti sportivi e/o sociali, vengano nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

C) soci onorari: i soci di chiara fama, che con il loro lustro hanno contribuito al prestigio dell'Associazione e vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 - Tesserati**

I Tesserati sono le persone fisiche, diverse dai soci, che sono inserite o frequentano l'Associazione in qualità di:

- allievi delle scuole e attività formative promosse dall'Associazione;
- agonisti giovanili che si allenano e gareggiano con i colori dell'Associazione;
- persone fisiche che frequentano l'Associazione e che partecipano occasionalmente alle attività sportive, ricreative, formative e culturali che la medesima promuove;
- persone fisiche che non frequentano l'Associazione ma che richiedono il tesseramento, tramite la stessa, alle Federazioni a cui è affiliata l'Associazione.

I Tesserati non godono dello status di soci e sono iscritti a una o più delle Federazioni cui l'Associazione è affiliata.

#### **Art.8 - Diritti dei soci**

L'Associazione adotta i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati tra i quali non è ammessa alcuna differenza, anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea e della elettività alle cariche sociali.

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare alla vita associativa;
- b) esercitare il proprio voto durante l'Assemblea qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la rappresentanza legale;
- c) candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
- d) frequentare la sede sociale e ogni altra struttura, utilizzando impianti e dotazioni sportive dell'Associazione;
- e) concorrere alla assegnazione di un ormeggio o di un rimessaggio a terra per la propria imbarcazione o natante, nei limiti delle disponibilità dell'Associazione.

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 (novanta) giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e/o quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali, hanno diritto di visionare indistintamente tutti i registri e gli atti sociali.

#### **Art.9 - Doveri dei soci**

Tutti i soci devono comportarsi secondo le comuni norme di educazione, correttezza e lealtà nei confronti dell'Associazione, dei suoi Organi Direttivi e degli altri soci, mantenendo un comportamento sempre improntato alla collaborazione, sollecitudine e franchezza tipica della gente di mare.

I Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare le norme statutarie, quelle del Regolamento interno e le disposizioni emanate dagli Organi direttivi;
- b) contribuire al raggiungimento delle finalità e all'oggetto dell'Associazione, anche attraverso la partecipazione e la collaborazione nelle attività sportive, formative e ricreative organizzate dall'Associazione;
- c) prestare la propria attività per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, attrezzature e dotazioni sociali, o per le altre equivalenti attività richieste, secondo le modalità definite dal Regolamento interno;
- d) accettare, salvo comprovate cause di impedimento, cariche Sociali od altri incarichi, cui fossero chiamati dagli Organi Direttivi dell'Associazione;
- e) corrispondere le quote sociali e le altre eventuali contribuzioni nei termini e nell'ammontare deliberato dall'Assemblea;
- f) tesserarsi ad una o più Federazioni alle quali l'Associazione è affiliata e rispettarne i rispettivi statuti;
- g) iscrivere le proprie imbarcazioni nel registro dell'Associazione e battere il guidone sociale;
- h) comunicare al Consiglio Direttivo le eventuali adesioni ad altre società, federazioni o associazioni nautiche;
- i) aggiornare l'Associazione di ogni variazione inerente i propri dati anagrafici ed i recapiti telefonici e di posta elettronica;
- j) impegnarsi a ricorrere agli Organi Sociali interni per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere con le modalità di cui all'articolo 15.

#### **Art.10 - Entrate e Patrimonio sociale**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di buona entrata (sono tali le quote per nuovo ingresso del socio);
- dalle quote annuali dell'Associazione;
- dalle quote di buona entrata per l'ormeggio delle imbarcazioni;
- dalle quote per i servizi di ormeggio;
- dalle quote annuali per lo stazionamento delle imbarcazioni a terra e per servizi vari;
- dagli adeguamenti delle quote per passaggio di categoria ormeggi;
- da eventuali contribuzioni straordinarie deliberate dall'Assemblea;
- da elargizioni fatte da soci e/o da terzi e da altri proventi;
- da introiti derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
- introiti derivanti dalla devoluzione del 5/1000 dell'IRPEF ex art. 1 comma 337 legge 23 dicembre 2005, n. 266 o da analoghe previsioni fiscali;

Le quote e gli altri contributi e introiti associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dagli impianti, macchinari, attrezzature, mobili, immobili, arredamenti e dotazioni di proprietà;
  - dalle imbarcazioni e dai natanti di proprietà;
  - dalle disponibilità finanziarie derivanti da fondi o riserve di bilancio;
  - da ogni altro bene mobile o immobile pervenuto all'Associazione in virtù di donazioni o disposizioni per testamento.
- Durante la vita dell'Associazione il Patrimonio Sociale, gli eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale o altre disponibilità non possono essere distribuiti, in alcun modo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art.11 - Quote sociali, quote di buona entrata e contribuzioni straordinarie**

Le quote annuali, le quote di buona entrata, le quote di buona entrata per l'ormeggio delle imbarcazioni, le altre quote ed i contributi straordinari, compresi gli adeguamenti per i passaggi di categoria ormeggio, sono deliberati annualmente dall'Assemblea Ordinaria.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, né rivalutate né trasferite a terzi.

#### **Art.12 - Ammissione all'Associazione**

La domanda di ammissione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo e dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici del candidato, un suo recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica con l'espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni alle assemblee.

Il Consiglio Direttivo, valutati i requisiti morali, civili e sportivi, secondo criteri non discriminatori, delibera l'ammissione o, motivandola, la rigetta.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dal genitore o dall'esercente la rappresentanza legale.

Ai soci è garantita l'eguaglianza di diritti nel rapporto associativo e nelle modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso il genitore o il rappresentante legale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera del consiglio direttivo e diventa effettiva dopo aver assolto tutti gli adempimenti previsti.

### **Art.13 - Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio è a tempo indeterminato e non è in nessun caso trasmissibile a terzi. La qualifica di socio si perde per dimissioni, decesso, decadenza o espulsione a seguito di provvedimenti disciplinari.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed acquistano efficacia a partire dalla data di accettazione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che si trovino in stato di mora per mancato pagamento delle quote sociali e degli altri eventuali contributi dovuti. La decadenza non esime l'interessato dall'adempimento degli obblighi contratti verso l'Associazione.

La decadenza potrà essere deliberata, altresì, nei confronti di quei soci che, senza validi e giustificati motivi, nell'arco di un biennio non abbiano preso parte ad almeno il 50% (cinquanta per cento) delle ore di lavoro o ad equivalenti attività programmate. Analogo provvedimento potrà essere intrapreso nei confronti di quei soci che, ingiustificatamente, non partecipino alle attività sportive ovvero alla vita sociale sulle quali il sodalizio si fonda, ovvero ancora quando intervengano motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Avverso le delibere di espulsione o di esclusione, l'associato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso – che sospende temporaneamente la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

I soci decaduti e quelli espulsi con provvedimento definitivo perdono il diritto di ripresentare domanda di ammissione all'Associazione.

### **Art.14 - Provvedimenti Disciplinari**

I soci, in caso di violazione dello statuto o del Regolamento interno, o delle disposizioni degli Organi direttivi, possono essere assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Richiamo verbale
- b) Ammonizione scritta;
- c) Sospensione temporanea;
- d) Espulsione.

Il richiamo verbale consiste in una ammonizione orale a seguito di lievi mancanze o negligenze.

L'ammonizione scritta viene inflitta per significative mancanze disciplinari ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La sospensione temporanea viene inflitta per gravi mancanze e la sua durata massima non può superare i dodici mesi, fermo restando il pagamento delle quote e canoni sociali correnti. La sospensione temporanea può essere altresì comminata a coloro che abbiano ripetutamente commesso significative mancanze disciplinari.

L'espulsione viene inflitta a seguito di atti gravemente lesivi nei confronti di altri soci e dell'Associazione; ed è altresì comminata per coloro che provochino grave danno all'ordine e agli interessi dell'Associazione. L'espulsione può essere inoltre venir comminata a coloro che abbiano ripetutamente commesso gravi mancanze disciplinari

La sospensione e l'espulsione sono deliberate dal Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo o su istanza scritta di uno o più soci i quali dovranno presentarla al Consiglio Direttivo per l'inoltro al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di comunicare per iscritto al socio che è stata iniziata una procedura disciplinare nei suoi riguardi, comunicandone altresì l'esito al termine della stessa.

Il Collegio dei Probiviri dovrà deliberare non oltre il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

I provvedimenti di sospensione ed espulsione non possono essere deliberati senza aver prima convocato l'interessato, il quale potrà presentare le sue deduzioni al Collegio dei Probiviri e farsi assistere da massimo di due soci.

#### **Art.15 - Controversie e Responsabilità**

Ogni socio è responsabile dei danni patrimoniali che dovesse arrecare all'Associazione ed a terzi. Qualora sorgano controversie tra i soci e l'Associazione, le stesse sono decise dal Collegio dei Probiviri. I soci interessati devono inoltrare istanza scritta con la descrizione completa dei fatti al Collegio dei Probiviri. Le controversie non possono essere discusse senza aver prima convocato e sentito l'interessato, il quale potrà farsi assistere da un massimo di due soci. I soci si impegnano a non adire a vie legali in nessun caso, per questioni attinenti all'Associazione.

Le controversie tra soci sono decise in prima istanza dal Consiglio Direttivo con possibilità di ricorso al Collegio dei Probiviri. I soci interessati devono inoltrare istanza scritta con la descrizione completa dei fatti al Consiglio Direttivo. Le controversie non possono essere discusse senza aver prima convocato e sentito gli interessati, i quali potranno farsi assistere da un massimo due soci.

#### **Art.16 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Presidente dell'Associazione
- il Consiglio Direttivo (CD)
- il Collegio dei Revisori dei Conti (CdR)
- il Collegio dei Probiviri (CdRdC)

La cui composizione degli organi e le loro funzioni sono meglio definite negli articoli seguenti.

#### **Art.17 - Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione e può essere Ordinaria o Straordinaria. All'Assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o in altra sede nel medesimo Comune. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'avviso per l'Assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando i contatti da essi forniti all'Associazione; l'avviso è altresì pubblicato sul sito dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, di persona o per delega, la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti, di persona o per delega.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, di persona o per delega, la metà degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione quando sia presente, di persona o per delega, almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, di persona o per delega, in Assemblea.

Per la sola ipotesi di Assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impossibilità, dal Vice-Presidente o, in caso di impossibilità anche di quest'ultimo, dal consigliere con maggiore anzianità sociale.

L'Assemblea è detta "elettiva" quando è chiamata a nominare gli Organi dell'associazione.

L'Assemblea nomina un segretario verbalizzante e, in caso di Assemblea "elettiva", gli scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale sottoscritto dal Presidente della stessa, dal segretario e, se elettiva, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel libro dei verbali di Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea Ordinaria:

- elegge a scrutinio segreto e con votazioni distinte, il Presidente dell'Associazione, quattro componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, e i componenti del Collegio dei Probiviri;
- approva, entro 3 (tre) mesi dell'inizio dell'esercizio, il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
- delibera sulla nomina dell'eventuale Presidente onorario e degli eventuali soci benemeriti e Onorari;
- delibera i regolamenti di funzionamento dell'Associazione;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali, nonché su ogni altro argomento che non rientri nelle competenze dell'assemblea straordinaria e che sia sottoposto al suo esame.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità oppure, entro 30 (trenta) giorni, da quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci elettori.

L'Assemblea Straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria e delibera:

- sulle modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'Associazione;
- sulle altre materie indicate nel presente statuto.

#### **Art.18 - Elezione delle cariche sociali**

L'elezione dei soci alle cariche sociali avviene per voto segreto nel corso dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea elegge, con votazioni separate:

- il Presidente dell'Associazione;
- quattro consiglieri componenti del Consiglio Direttivo (CD);
- i tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (CdRdC);
- i tre componenti del Collegio dei Probiviri (CdP).

Ogni socio può candidarsi ad una sola carica sociale. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola col pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI, o di una qualsiasi delle FSN ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

In caso di parità di voti, viene eletto il candidato socio con più anzianità sociale e – in caso di ulteriore parità – il candidato socio più anziano anagraficamente. Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico.

Per le candidature a componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti, valgono le seguenti condizioni particolari:

- a) possono candidarsi al Collegio dei Probiviri i soci che abbiano almeno quaranta anni di età e cinque anni di anzianità sociale, che non abbiano subito o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari e che godono di riconosciuta stima per la loro esperienza, capacità e provata onestà.
- b) possono candidarsi al Collegio dei Revisori dei Conti i soci che siano in possesso di adeguate conoscenze in tema di gestione amministrativa, contabile e fiscale.

Ogni socio potrà esprimere la propria preferenza per il numero massimo di componenti previsti per ciascun organo, eccetto che per l'elezione di quelli del Consiglio Direttivo per i quali potranno essere espresse fino ad un massimo di quattro preferenze.

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale. Tutti i componenti le cariche sociali sono rieleggibili.

Nel caso di cessazione - per qualsiasi causa - di uno o più Consiglieri di nomina Presidenziale, il Presidente dell'Associazione provvederà alla sostituzione con uno o più consiglieri di sua nomina.

Le dimissioni, l'impedimento, degli altri componenti degli organi sociali determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea elettiva. Qualora non fosse possibile reintegrare i componenti per carenza di non eletti, si procederà ad elezione dei sostituti.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati, decadranno insieme con quelli in carica.

Le dimissioni o l'impedimento definitivo del Presidente dell'Associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutari, che rimangono in carica per gestire l'ordinaria amministrazione fino all'elezione dei nuovi organi.

Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo comportano la decadenza di tutti gli organi statutari, che rimangono in carica per gestire l'ordinaria amministrazione fino all'elezione dei nuovi organi.

#### **Art.19 - Presidente dell'Associazione**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Dirige ed orienta le attività, vigila che siano attuate le delibere del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci. Si fa garante del rispetto dello Statuto e del Regolamento interno e cura le relazioni e i rapporti con Enti, Associazioni e terzi. Provvede, nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'assemblea elettiva, alla nomina di tre Consiglieri del Consiglio direttivo e all'attribuzione degli incarichi agli eletti, così come previsto dall'articolo 20.

Il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea dei soci, con le modalità di cui all'articolo 17, presiede e convoca, almeno una volta al mese, il Consiglio Direttivo, sottoscrive gli atti amministrativi e la corrispondenza.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente dell'Associazione esso viene sostituito dal Vice-presidente o, in caso di impossibilità anche di quest'ultimo, dal consigliere con maggiore anzianità sociale.

#### **Art.20 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo (CD) è l'organo decisionale ed esecutivo dell'Associazione ed è composto da quattro Consiglieri eletti dall'Assemblea e da tre Consiglieri nominati dal Presidente dell'Associazione, ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Il CD delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti, sarà decisivo il voto del Presidente dell'Associazione.

Il CD è validamente costituito quando sono presenti almeno cinque Consiglieri.

Il CD si riunisce almeno una volta al mese.



Le sedute del CD sono convocate, per data e orario prefissati, dal Presidente dell'Associazione o da uno qualsiasi dei suoi componenti su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

Il CD nomina: il Vice-presidente dell'Associazione, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore di Banchina, il Direttore dei Lavori, il Direttore Sportivo e il Direttore di Sede.

Il Segretario e il Direttore di sede possono non far parte del CD; il loro ruolo può essere assegnato a soci non eletti, i quali entrano a far parte del CD quali membri aggiunti senza diritto di voto.

Il consigliere del CD che non partecipi a 3 (tre) sedute consecutive, senza giustificato motivo, si intende dimissionario dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo provvede, in particolare, a:

- compilare il Rendiconto economico finanziario e il Bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 24;
- curare la gestione ordinaria dell'Associazione;
- costituire eventuali Commissioni Speciali per lo svolgimento delle attività;
- accogliere e decidere in prima istanza sulle controversie tra soci;
- decidere sulle domande di ammissione a socio ed accettare le dimissioni da socio;
- proporre la nomina dell'eventuale Presidente onorario e degli eventuali soci benemeriti ed onorari;
- proporre le eventuali modifiche allo statuto sociale e al regolamento interno;

Il CD è altresì tenuto a vigilare sulla osservanza delle norme statutarie e sull'applicazione del regolamento interno.

#### **Art.21 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti (CdRdC) è composto di tre componenti, eletti dall'Assemblea.

Il CdRdC nomina nel proprio seno un suo Presidente (il Presidente del CdRC).

Il CdRdC esercita la vigilanza ed il controllo sui fatti amministrativi dell'Associazione ed accerta la regolarità nella tenuta della contabilità Sociale.

Attraverso la revisione del rendiconto gestionale predisposto dal CD, il CdRdC si rende garante della veridicità del Bilancio Annuale.

#### **Art.22 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri (CdP) è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea.

Il CdP nomina nel proprio seno un suo Presidente (il Presidente del CdP).

Al CdP, oltre che all'esercizio delle funzioni previste dal presente statuto, è demandato il compito di dare pareri, decidere sui reclami dei Soci verso i provvedimenti del CD ed esercitare funzioni conciliative tra parti in contrasto.

Il CdP, agendo in qualità di arbitro amichevole e compositore, pronuncia lodi inappellabili.

Il rifiuto di sottostare al giudizio del CdP nelle questioni anzidette comporta l'espulsione dall'Associazione.

#### **Art.23 - Anno sociale**

L'anno Sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

#### **Art.24 - Rendiconto**

IL CD redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione nei confronti degli associati.

In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione degli associati una copia dello stesso.

#### **Art.25 - Libro dei Soci - Libro dei Tesserati**

L'Associazione conserva presso la Sede il Libro dei Soci e quello dei Tesserati, contenente i dati personali degli iscritti.

#### **Art.26 - Regolamento interno**

Le norme esecutive delle disposizioni contenute nel presente statuto sono fissate da apposito Regolamento Interno proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

#### **Art. 27 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici**

Il Presidente dell'Associazione, con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle FSN, DSA ed EPS cui l'associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

#### **Art. 28 - Prestazioni di Lavoro e Volontari**

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/2021, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

#### **Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria. La delibera di scioglimento dell'Associazione dovrà essere approvata con il consenso di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto, di persona o per delega. In caso di scioglimento dell'Associazione il liquidatore nominato dall'Assemblea e scelto tra i Soci o, in difetto, lo stesso Presidente dell'Associazione, assumerà automaticamente la qualifica di Liquidatore e provvederà all'immediata liquidazione del Patrimonio Sociale. L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione sarà devoluto unicamente a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e in nessun caso potrà essere diviso tra gli Associati, anche in forma indiretta. In nessun caso verranno effettuati riparti a favore dei Soci.

#### **Art. 30 - Disposizioni transitorie e finali**

Il CD procede alla revisione del Regolamento interno dell'Associazione al fine di adeguarlo alle disposizioni previste dal presente statuto.

Ogni eventuale fattispecie, stato o situazione in contrasto con le presenti norme dovrà essere emendata dal CD entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'adozione del presente statuto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alla disciplina portata dal D.Lgs. 36/2021, dal D.Lgs. 39/2021, dal D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (recante il Codice del terzo settore) e, in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come previsto nello statuto abrogato.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.